

R.G. N. 17696/16
Sez. N. 8669/17
Cros. N. _____



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Giudice di Pace della terza sezione civile di Palermo, nella persona della dott.ssa Annamaria Mantegna, ha pronunciato all'udienza del 14.3.2017 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **17696** del Ruolo Generale del **2016**

TRA

GG, elettivamente domiciliato in via Gregorio Ugdlena 3, Palermo, presso lo studio dell'avv. Emanuele Gualniera, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso

OPPONENTE

E

Comune di Palermo, in persona del sindaco pro tempore

OPPOSTO

OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa

IN FATTO E IN DIRITTO

1. GG propone opposizione avverso la cartella di pagamento n. **X**, limitatamente alla somma di € 1.040,24 dovuta per sanzioni amministrative, iscritte a ruolo dal Comune di Palermo, sulla base dei verbali di accertamento di violazioni del codice della strada nn. S/0046146/2013 del 6.6.2013, asseritamente notificato il 24.8.2013 e C0042657/2013 del 27.12.2013,

asseritamente notificato il 24.1.2014, eccependo, tra l'altro, la mancata notifica dei verbali posti a base della riscossione e la conseguenziale estinzione dell'obbligo di pagare le sanzioni pecuniarie ex art. 201 c.d.s.

2. L'opposizione è fondata e va accolta.

Come emerge dai documenti depositati in copia dal Comune di Palermo, i verbali in contestazione sono stati tutti notificati ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante deposito degli atti presso la casa comunale, a causa dell'assenza del destinatario e delle altre persone legittimate, come risultante dalle relate di notifica del messo.

Per tutti i verbali, l'avviso di avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale, prescritto dall'art. 140 c.p.c., che stabilisce che vada inviato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, è tornato al mittente per omesso ritiro da parte del destinatario.

L'avviso di ricevimento, debitamente compilato e sottoscritto, della raccomandata A/R contenente la comunicazione al destinatario dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale, va ritenuto indispensabile per la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, come stabilito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 3/2010, cass. 7809/2010).

Nel caso in esame l'opposto ha depositato, allo scopo di documentare l'inoltro delle raccomandate A/R in questione, le distinte di notifica, le distinte deposito casa comunale, le distinte di accettazione raccomandate e le copie delle raccomandate, restituite al mittente, per compiuta giacenza, documentazione dalla quale



emerge che l'avviso di avvenuto deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c. è stato inviato mediante un operatore postale privato (consorzio Olimpo).

Le notifiche in questione sono radicalmente nulle per essere stato l'avviso di avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale inviato mediante raccomandata, non delle Poste Italiane s.p.a., ma dell'operatore privato "Centro Olimpo".

Per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, infatti, "quando il legislatore prescrive, per l'esecuzione di una notificazione il ricorso alla "raccomandata con avviso di ricevimento", non può che fare riferimento al cosiddetto servizio postale universale fornito dall'Ente Poste su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che, qualora tale adempimento sia affidato ad un'agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall'art. 140 cod. proc. civ. e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio" (v. cass. sent. 11095/2008 e ord. n. 27021/2014).

Si rileva altresì che l'operatore delle poste private non ha la qualifica di pubblico ufficiale, con la conseguenza che quanto attestato da quest'ultimo è dotato di valenza probatoria meramente indiziaria (tale atto sarebbe qualificabile come testimonianza scritta o scrittura di terzo, cioè come prova atipica) e necessitante quindi di riscontri, nel caso in esame mancanti, ed è di forza probatoria nulla quando, come nel caso in esame, non siano indicate nemmeno le generalità dell'autore di tale scrittura (v., in tal senso, CTR Bari, sent.



n. 1150 del 10.05.2016).

L'obbligo di pagare le sanzioni si è pertanto estinto ex art. 201 c.d.s., per la mancata notifica dei verbali entro 90 giorni dall'accertamento, come espressamente chiesto dall'opponente.

4. Le spese seguono la soccombenza, come per legge.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Palermo, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da GG avverso la cartella di pagamento di Riscossione Sicilia s.p.a. n. X

annulla l'iscrizione a ruolo a base dell'atto opposto sopraindicato, condanna il Comune di Palermo a rimborsare al all'avv. Emanuele Gualniera, difensore distrattario dell'opponente, le spese del giudizio, che liquida in € 51,45 per anticipazioni ed € 550,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.

Palermo, 14.3.2017

*Il G. di P.
Amaria P. P.*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 28/04/2017
IL CANCELLIERE
Francesco Brancato